

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede che il «prezzo franco fabbrica» comunicato dagli Stati membri alla Commissione corrisponda alle vendite che sono state fatturate durante il periodo di riferimento.
- (2) Benché le fatture siano documenti contabili ufficiali affidabili, limitare la fonte di riferimento dei prezzi soltanto alle fatture potrebbe impedire agli Stati membri di avvalersi di altre fonti di riferimento affidabili in materia di prezzi. A seconda del prodotto, tali altre fonti di riferimento affidabili in materia di prezzi possono rispecchiare meglio la congiuntura del mercato. Pertanto dovrebbe essere consentita anche la comunicazione dei prezzi derivanti da contratti conclusi nel periodo di riferimento.
- (3) La pratica ha dimostrato che il termine per la comunicazione dei prezzi mensili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010 è difficile da rispettare in vari Stati membri e non consente a questi ultimi di comunicare alla Commissione i prezzi definitivi. Una proroga del termine dovrebbe consentire una maggiore accuratezza nella comunicazione dei prezzi.
- (4) È opportuno descrivere con maggior precisione il metodo di indagine usato per quanto riguarda l'origine dei dati relativi al prezzo e le modalità di rilevamento di tali dati da parte delle autorità competenti.
- (5) È necessario far coincidere le informazioni delle licenze di esportazione, trasmesse mensilmente dagli Stati mem-

bri, con quelle comunicate quotidianamente. Pertanto sono necessarie informazioni supplementari nelle comunicazioni mensili.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2010.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 479/2010 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Al più tardi il giorno 15 di ogni mese, e per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica registrati nel corso del mese precedente per i prodotti elencati nell'allegato I.B, gli Stati membri comunicano alla Commissione:».

- b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo al quale il prodotto viene acquistato dall'impresa, al netto di imposte (IVA) e di ogni altro costo (trasporto, carico, movimentazione, magazzino, pallettizzazione, assicurazione ecc.).

Gli Stati membri si accertano che il prezzo sia rappresentativo alla luce della congiuntura di mercato. Il prezzo comunicato si basa sulle fonti d'informazione disponibili più adeguate; ossia:

- a) le vendite che sono state fatturate durante il periodo di riferimento;

e/o

- b) i contratti conclusi nel periodo di riferimento per consegne entro tre mesi;»

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.

2) all'articolo 7, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) i quantitativi, ripartiti per codice di nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per codice di destinazione e per data di presentazione della domanda per i quali le domande di titoli sono state annullate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009;

b) i quantitativi non utilizzati su titoli scaduti e restituiti nel corso del mese precedente e che sono stati rilasciati a partire dal 1° luglio della campagna GATT in corso, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione;»

3) all'allegato II, il punto 3, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c) il metodo di indagine: devono essere indicati gli attori interessati (produttori, primi acquirenti) dai quali provengono i dati, nonché le modalità o il metodo di raccolta di tali dati;».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---